

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2066

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale del 7 agosto 2017 n. 16 sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia e ss.mm.ii. – Proposta di adozione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione N.I.R.S., dal Segretario Generale della Presidenza G.R. nonché Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo NIRS,

- Vista la Legge regionale n. 19 del 4.5.1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni di *“verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali”*.
- Visto l'art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante *“la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa”*.
- Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6.11.2012, n. 190 - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.
- Vista la deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A., successivamente adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, modificato con successive deliberazioni della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 2242 e 23 febbraio 2016, n. 160;
- Vista la istituzione con DD n. 72 del 6 febbraio 2017 della Sezione Personale e organizzazione la struttura di staff denominata Servizio ispettivo presso la Segreteria generale della Presidenza;
- Visto il Regolamento Regionale n.16 del 7 agosto 2017 e la successiva modifica avvenuta con Regolamento Regionale n.12 del 16 aprile 2019, di seguito anche *“Regolamento”*.

Premesso che

Il Nucleo ispettivo regionale sanitario disciplinato con il Reg. reg. n. 16/2017 e ss.mm.ii. svolge un ruolo nell'assicurare forme di controllo di secondo livello nel settore sanitario e che lo stesso ormai è pienamente operante dall'aprile 2018.

Considerato che

stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria che sta interessando la Regione Puglia è emersa la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento, onde consentire:

- un ampliamento dell'ambito di operatività delle verifiche svolte dal Nucleo con conseguente possibilità di dare seguito ad un maggior numero di segnalazioni che pervengono al Servizio Ispettivo;
- il rafforzamento dei profili sanitari inclusi nel cosiddetto *“Nucleo in forma stabile”*, prevedendo la presenza di un medico con profilo sanitario di tipo ospedaliero e di un profilo sanitario con esperienza in materia di prevenzione;
- il supporto al NIRS da parte di dirigenti o funzionari regionali che per ruolo o competenze siano ritenuti indispensabili ai fini del buon esito dell'indagine;
- la fissazione di termini per l'approvazione del piano e per la redazione della relazione annuale di controllo che tengano in considerazione il fisiologico prolungamento dei tempi delle verifiche ispettive

dovuto allo stato di difficoltà delle strutture sanitarie interessate dai controlli e dall'aumentato carico di lavoro degli ispettori che appartengono ai ruoli del Sistema Sanitario Regionale.

Inoltre, data la capacità dimostrata dal Nucleo Ispettivo di gestire un numero crescente di verifiche, si ritiene opportuno prevedere delle modifiche metodologiche per consentire di trattare nell'ambito del Piano annuale le segnalazioni appartenenti a tutte le aree prioritarie di intervento per le quali siano pervenute segnalazioni nel periodo di riferimento.

Infine, al termine dei primi due cicli di verifiche si rende necessario introdurre dei miglioramenti procedurali per agevolare il lavoro degli ispettori temporanei, prevedendo:

- indicazioni ulteriori per lo svolgimento delle verifiche in condizioni di emergenza sanitaria;
- la possibilità di richiedere supporto tecnico al Servizio ispettivo in qualunque momento
- precisazioni utili per la corretta redazione dei verbali ispettivi.

Pertanto, a seguito degli approfondimenti svolti dalla Struttura di staff si è pervenuti a formulare delle modifiche al testo dell'attuale regolamento, proponendosi l'adozione delle modifiche riportate all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 4 maggio 1990, recante *"Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181"*, e pertanto risulta di competenza della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 44, comma 1 della stessa L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

Ritenuto che

Si rende necessaria quanto prima l'approvazione delle modifiche proposte.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e sottoscritte dal Responsabile di Posizione Organizzativa N.I.R.S., dal Segretario Generale della Presidenza G.R. nonché Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e di fare propria la proposta di deliberazione;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale del 7 agosto 2017 n. 16 sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia e ssmii", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.L.gs 196/2003 e ss.mm.ii ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscrittori attestano che il procedimento istruttorio ad esso affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
Dott. Gaetano Zambetta

Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e di fare propria la proposta di delibera;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale

del 7 agosto 2017 n. 16 sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia e ssmii", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Michele Emiliano

ALLEGATO A – Parte integrante della Deliberazione

Modifiche urgenti al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia e ssmmii**Articolo****Modifiche all'art. 1**

1. Il comma1, dell'art. 1, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così modificato:
Comma 1. Mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale, la Regione Puglia esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi dell'art.39, lett. b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38 nei confronti:
- delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata,
 - delle strutture pubbliche e private da essa autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria,
 - delle strutture pubbliche e private accreditate,
 - dei titolari di accordi contrattuali sottoscritti con la Regione Puglia o con gli Enti del S.S.R.

Articolo 2**Modifiche all'art. 2**

1. Il comma 1, dell'art.2 del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così modificato:
Comma 1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell'art. 7.
Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere all'approvazione del Piano, ed in ogni caso entro il successivo 31 luglio.
2. Il comma 2, dell'art.2 del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così modificato:
Comma 2. Sulla base delle segnalazioni pervenute per il periodo di riferimento, il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale.
Qualora lo ritenga opportuno il dirigente del Servizio Ispettivo può decidere di assoggettare ad audit anche tutte le aree prioritarie di intervento rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni.

Articolo 3**Modifiche all'art. 3**

1. *Il comma1, dell'art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12* è così modificato:
Comma 1. Il Servizio ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) formato da un numero massimo di 5 profili di seguito elencati:
- 4 (quattro) dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - ARESS., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia, dei quali: uno con profilo giuridico amministrativo, uno con profilo sanitario di tipo ospedaliero, uno con profilo sanitario esperto in materia di prevenzione e uno con profilo economico-contabile;
 - 1 (un) componente con funzioni di coordinamento.
2. *Il comma 2, dell'art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12* è così modificato2.

ALLEGATO A – Parte integrante della Deliberazione

Comma 2. La nomina dei componenti del nucleo stabile del N.I.R.S. è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive.

3. *Il comma 3, dell'art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato*

Comma 3. L'attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, che rivestono la qualità di dipendente di una delle amministrazioni indicate al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi. Per l'attività da svolgere all'esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale regionale.

4. *Il comma 4, dell'art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:*

Comma 4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell'indagine, i quattro componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all'art. 4, da dirigenti o funzionari regionali che per ruolo o competenze siano ritenuti indispensabili ai fini del buon esito dell'indagine ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 4**Modifiche all'art. 6**

1. *Dopo il comma 3 dell'art. 6, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sono inseriti il comma 3 bis e 3 ter:*
Comma 3-bis Qualora non ritenuta necessaria ovvero in situazioni eccezionali, dovute ad esempio ad emergenze sanitarie, la fase sub b) di cui al precedente comma 3 può non essere svolta. In ogni caso gli ispettori incaricati si assicurano di portare a termine la verifica in modo tale da accertare che l'obiettivo del controllo sia stato conseguito.
Comma 3-ter Nel caso in cui nel corso delle verifiche l'ispettore incaricato ritenga che, ai fini del buon esito del controllo sia necessario un supporto tecnico, deve darne tempestivamente notizia al Servizio Ispettivo affinché siano adottati opportuni provvedimenti.

Art. 5**Modifiche all'art. 7**

1. *Il comma 2, dell'art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:*

Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 4, predisporre una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell'anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale.

Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere alla redazione della RAC, ed in ogni caso entro il successivo 30 giugno.

La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente.

2. *Dopo il comma 6 dell'art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è inserito il comma 6 bis:*

Comma 6 bis. Nei casi in cui, a causa del verificarsi delle circostanze di cui ai commi 5 e 6 dell'art.6, si sostanzia il mancato accesso ad informazioni ritenute indispensabili per garantire il completamento delle procedure di verifica e la corretta valutazione degli esiti, inclusa la fondatezza o meno della segnalazione, l'ispettore incaricato deve riportare nella relazione conclusiva apposita limitazione al controllo.

ALLEGATO A – Parte integrante della Deliberazione

Art. 6

Modifiche all'art. 9

1. *Il comma 1, dell'art.2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così modificato:*

Comma 1. I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.